



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 34/12
Lussemburgo, 28 marzo 2012

Sentenza nella causa T-123/09
Ryanair / Commissione

Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione che qualificano come illegittimo il prestito concesso dallo Stato italiano ad Alitalia, ma autorizzano la vendita dei beni di quest'ultima

La Alitalia Spa è una società di trasporto aereo detenuta al 49,9 dallo Stato italiano¹. Nel 2006, a seguito di vari tentativi infruttuosi di risanare la situazione finanziaria di Alitalia, le autorità italiane hanno deciso di vendere la loro partecipazione nel capitale di quest'ultima. Nel 2008 lo Stato italiano ha concesso ad Alitalia un prestito di EUR 300 milioni, riconoscendole altresì la facoltà di imputare tale somma in conto capitale. Alitalia, a quel punto in situazione di insolvenza, è stata posta in amministrazione straordinaria², ed è stata nominata una banca quale esperto indipendente, al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita dei beni di detta compagnia rispetto al prezzo di mercato. L'offerta della Compagnia Aerea Italiana («CAI»), presentata ai fini dell'acquisto di alcuni beni di Alitalia, in risposta all'invito a manifestare interesse lanciato a questo scopo, è stata trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione.

La Commissione ha così avviato un procedimento d'indagine formale in merito alle misure relative al prestito ed alla facoltà di imputare la somma in conto capitale. Con una **prima decisione**, essa ha constatato che il **prestito** costituiva un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune, in quanto conferiva un vantaggio economico finanziato con risorse statali, che non sarebbe stato concesso da un investitore privato avveduto. La Commissione ha dunque ordinato il recupero di tale aiuto presso Alitalia³.

Con una **seconda decisione**, la Commissione ha ritenuto che la misura relativa alla **vendita dei beni** di Alitalia non implicasse la concessione di un aiuto di Stato agli acquirenti di quest'ultima, fatto salvo il rispetto integrale degli impegni presi dalle autorità italiane, in forza dei quali la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato. Inoltre, la Commissione ha confermato che neppure la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stata sottoposta Alitalia portava alla concessione di un aiuto a favore degli acquirenti⁴. L'Istituzione ha concluso che la procedura attuata dall'Italia non implicava una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni – tenuto conto dell'estensione della vendita di tali beni e della parcellizzazione delle offerte presentate dai suddetti acquirenti – e che tale vendita non aveva come effetto di eludere l'obbligo di recupero dell'aiuto, né quello di concedere aiuti agli acquirenti di Alitalia.

¹ Il Tribunale si è già occupato della situazione di Alitalia in più occasioni: nel 2000, con la sua sentenza del 12 dicembre 2000 ([T-296/97](#), sentenza «Alitalia I»), esso ha annullato la decisione della Commissione del 1997 sulla ricapitalizzazione di Alitalia (97/789/CE). Nel 2008, con la sua sentenza del 9 luglio 2008 ([T-301/01](#), sentenza «Alitalia II», v. [comunicato stampa](#)), esso ha confermato una decisione della Commissione del 2001 riguardante la ristrutturazione di Alitalia (2001/723/CE).

² Nell'ordinamento italiano, tale procedura si applica alle imprese in difficoltà svolgenti la propria attività nel settore dei servizi pubblici essenziali, prima di una loro dichiarazione di insolvenza, e permette il risanamento finanziario dell'impresa mediante una cessione dei suoi beni aziendali. Tale possibilità è però subordinata ad un obbligo di verifica, da parte di un esperto indipendente, della congruità del prezzo di vendita dei beni aziendali in questione rispetto al prezzo di mercato.

³ Decisione 2009/155/CE, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08) (GU 2009, L 52, pag. 3).

⁴ Decisione C (2008) 6745, del 12 novembre 2008, riguardante l'aiuto di Stato N 510/2008 – Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia (non pubblicata nella GU).

Dopo aver depositato varie denunce presso la Commissione simultaneamente ad altre compagnie aeree e all'Associazione europea delle compagnie aeree a basso costo (ELFAA), la Ryanair ha chiesto al Tribunale di annullare le due succitate decisioni della Commissione.

Il Tribunale esamina in primo luogo **la decisione relativa alla vendita dei beni**. Nella sua sentenza in data odierna, esso precisa che la Commissione era competente ad adottare una decisione siffatta, la quale, nel constatare l'insussistenza di un aiuto di Stato, prendeva atto degli impegni assunti dallo Stato italiano, costituenti parte integrante della misura notificata.

Il Tribunale constata che la Commissione aveva maturato il convincimento che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato. Esso respinge di conseguenza gli argomenti della Ryanair secondo cui la Commissione avrebbe effettuato un esame insufficiente o incompleto in occasione della fase di esame preliminare e avrebbe dovuto avviare un procedimento d'indagine formale in merito alla vendita dei beni, al fine di verificare l'eventuale esistenza di opzioni diverse da tale vendita.

Il Tribunale respinge anche l'argomento della Ryanair secondo cui la vendita, essendo stata implicitamente subordinata alla condizione della nazionalità (italiana) dell'acquirente, aveva implicato una diminuzione del prezzo. Esso ritiene, al contrario, che la Commissione abbia verificato che l'invito a manifestare interesse non conteneva alcuna clausola discriminatoria fondata sulla nazionalità degli offerenti e che tale invito aveva costituito l'oggetto di larga pubblicità a livello sia nazionale che internazionale.

Il Tribunale sottolinea che la Commissione aveva ritenuto che la procedura di vendita di beni, integrata dall'invito a manifestare interesse, non offrisse un livello di trasparenza sufficiente di per sé a garantire che i beni sarebbero stati ceduti al prezzo di mercato. Di conseguenza, la Commissione ha verificato che l'offerta fosse stata sottoposta ad una valutazione indipendente, al fine di assicurarsi che il prezzo proposto non fosse inferiore al prezzo di mercato. Inoltre, la Commissione ha verificato che la procedura presentava le garanzie necessarie per assicurarsi che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato.

Infine, il Tribunale conferma che la Commissione ha correttamente ritenuto che non esistesse alcuna continuità economica tra Alitalia e la CAI e che quest'ultima non avesse beneficiato di alcun vantaggio, dal momento che erano state adottate tutte le misure affinché la cessione avvenisse ad un prezzo non inferiore a quello di mercato.

In secondo luogo, all'esito dell'esame della **decisione sul prestito**, il Tribunale ritiene che la Ryanair, pur avendo svolto un ruolo attivo nella procedura di adozione di tale decisione, non abbia dimostrato che il fatto di ordinare il recupero dell'aiuto presso Alitalia (e non presso la CAI) avesse pregiudicato in modo sostanziale la sua posizione concorrenziale. Ne consegue che la Ryanair non ha dimostrato di essere individualmente riguardata da tale decisione.

Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso della Ryanair, confermando così le decisioni della Commissione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582